

OGGETTO: ADOZIONE VARIANTE AL P.R.G.C. N.49 PROMOSSA DALLE DITTE NICOS INTERNATIONAL S.p.A. E ISOPAK s.r.l. AI SENSI DELL'ART.63 BIS DELLA L.R.5/2007.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che ai fini dell'approvazione della variante urbanistica le ditte proponenti, in data 26.03.2019 prot.n.5961, hanno presentato una relazione nella quale hanno illustrato il piano di sviluppo aziendale, che prevede il recupero di un edificio industriale esistente e la volontà di eseguire un ampliamento dello stesso per l'alloggiamento di nuovi spazi produttivi e di deposito, necessari a seguito del trasferimento con rientro in Italia di una parte della produzione attualmente svolta in Bulgaria, sulla quale si è espressa favorevolmente la Giunta Comunale con proprio atto di indirizzo, direttiva n.31/2019;

VISTO che in data 28.10.2019 a prot.n.21760 le Ditte NICOS INTERNATIONAL s.p.a. e ISOPAK s.r.l., entrambe facenti parte del gruppo EUROPAK s.p.a., hanno presentato istanza di variante urbanistica per la trasformazione di un'area agricola di complessivi mq. 35.354,00 in area industriale D2;

ACCERTATO che l'area interessata dalla variante risulta:
in proprietà della ditta NICOS INTERNATIONAL censita al F.8 mappali n. 16, 7, 13, 15, 686, 18, 146, per complessivi mq. 33.248,00;
in proprietà della ISOPAK censita al F.8 mappale n.706 porzione per mq. 2.106,00;

PRESO ATTO che la ditta ISOPAK interviene nella presente variante per dare continuità territoriale alla modifica della zona urbanistica richiesta;

TENUTO PRESENTE che il redattore della variante nella propria relazione illustra:
che *“L'azienda è la NICOS INTERNATIONAL SPA, azienda storica che ha la sede principale produttiva a Portobuffolè (Treviso) ed è specializzata nello sviluppo di progetti e prodotti personalizzati, soprattutto per l'ambiente bagno. La NICOS INTERNATIONAL SPA fa parte del gruppo EUROPAK SPA di Vazzola (Treviso), azienda leader nel settore dell'imballaggio. Prerogative dell'azienda sono la ricerca costante, l'uso di tecnologie all'avanguardia, il design dei suoi prodotti, la garanzia di qualità dall'acquisto delle materie prime a tutto il processo produttivo, fino alla consegna del prodotto finito. La produzione è basata sull'arredo bagno con la realizzazione di piatti doccia, vasche e lavabi personalizzati, sul settore odontoiatrico per i piani lavoro, sul cantieristico-navale, nel contract alberghiero e nel complemento d'arredo. L'azienda si pone sul mercato non più come semplice fornitore di componenti ma come partner dei clienti nello sviluppo di un progetto. Attualmente il planning produttivo si sviluppa in più unità produttive, in particolare a Portobuffolè (Treviso), sede dell'azienda, con una superficie coperta di circa 13.000 metri quadri e con circa 80 addetti, e a Prata di Pordenone, con una superficie complessiva di circa 20.000 metri quadri e con circa 80 addetti. Vi è poi una consociata a Botevgrad in Bulgaria con una superficie complessiva di circa 18.000 metri quadri e con circa 300 addetti. Complessivamente nell'azienda sono occupati circa 460 addetti. Parallelamente allo sviluppo dell'attività produttiva, all'interno dell'azienda è stato creato un centro ricerca e sviluppo che oggi occupa circa 7 addetti per lo sviluppo di nuove tecnologie e sperimentazione di nuovi prodotti con particolare riferimento alla salvaguardia ambientale e quindi ecosostenibilità, sia per i processi produttivi che per il prodotto finale. Tutti i materiali impiegati e i processi di lavorazione sono in linea con le normative di sicurezza e con altissimi standard ambientali, in modo da avere processi sicuri per la salute e l'ambiente. I materiali utilizzati sono un composto per la maggior parte formato da minerali, soprattutto da idrati di alluminio legati a bassa percentuale di resine e carbonato di calcio, solidificati in stampi realizzati in composito e successivamente rifiniti. Nei*

processi produttivi la maggior parte degli scarti viene macinata e riutilizzata, mentre i residui vengono smaltiti in conformità alle norme vigenti. La classe di attività ATECO 2007 prevalente è 20.16 (Fabbricazione di materie plastiche in forme primitive).

La NICOS INTERNATIONAL SPA opera da più di 30 anni nel settore del solid-surface. Forte di un know-how specifico nel settore dei compositi l'azienda porta avanti materiali conosciuti migliorandoli e sviluppa nuovi materiali ricercando nuove applicazioni con le aziende più esclusive del mondo del design internazionale. È specializzata nello sviluppo di progetti e prodotti personalizzati, azienda per azienda. Prerogative della NICOS INTERNATIONAL SPA sono la ricerca costante, l'uso di tecnologie all'avanguardia, il design dei suoi prodotti, la garanzia di qualità dall'acquisto delle materie prime a tutto il processo produttivo, fino alla consegna del prodotto finito. I nuovi prodotti e processi vengono accompagnati in produzione per la corretta industrializzazione e per questo vengono messi a punto formulazione e ciclo produttivo. Per poter rispondere sempre positivamente alle richieste dei committenti, l'azienda ha bisogno di nuovi spazi integrati e personale qualificato. Obiettivo aziendale è dunque quello di realizzare nel breve/medio termine un ampliamento del complesso industriale di circa 11.500 metri quadri coperti, destinato a funzioni di lavorazione, stoccaggio e imballaggio merci funzionalmente collegato all'unità produttiva di Prata di Pordenone.”

Che i rapporti con la L.R.5/2007: “La legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio) non è pienamente operativa, non essendo ancora entrato in vigore il Piano Territoriale Regionale (PTR). Nel frattempo valgono le norme transitorie.

Per rapporti con questa legge vale la pena qui di richiamare il fatto che con la recente legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale) è stata modificata la disciplina di riferimento, fra cui la stessa LR n. 5/2007, ed è stata abrogata la legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo). Quest'ultima legge aveva, tra l'altro, introdotto misure di semplificazione in materia di pianificazione urbanistica comunale definendo per i Comuni un grado di autonomia nelle determinazioni che coinvolgono il livello di pianificazione comunale (Capo II). Con ciò, dunque, per le varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici opera ora l'art. 63 sexies (disposizioni per le varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici) della citata LR n. 5/2007.

La variante qui presentata non rientra nella fattispecie delle varianti di livello comunale e coinvolge il livello regionale di pianificazione. Questo perché il PRGC vigente è dotato di piano struttura e la variante qui proposta, seppur nel rispetto degli obiettivi e strategie, modifica delle zone omogenee entro il limite di flessibilità ma diminuisce la quantità complessiva delle zone omogenee E ed aumenta la quantità complessiva delle zone omogenee D.

La legge regionale n. 5/2007 prevede poi all'art. 63 quinquies (Norme transitorie per la formazione di strumenti urbanistici generali comunali e loro varianti di cui all'articolo 63 bis. Disposizioni particolari in materia di insediamenti produttivi e commerciali e a tutela del suolo naturale) che:

“La formazione degli strumenti urbanistici generali comunali e loro varianti i cui contenuti prevedono nuove zone omogenee D e H, come definite dal PURG approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 15 settembre 1978, n. 0826/Pres. (Approvazione del Piano urbanistico regionale generale), di seguito denominato PURG, ovvero l'ampliamento delle stesse, non rientranti nella fattispecie delle varianti di livello comunale di cui all'articolo 63 sexies, oltre a quanto disposto in materia di contenuti, procedure di adozione e approvazione, nonché di validità temporale e salvaguardia ai sensi degli articoli 63 bis e 63 ter, deve dimostrare e documentare tutte le condizioni riportate nel comma 5 e rispettare i criteri operativi eventualmente indicati nel regolamento di cui all'articolo 61..... ».

Nelle more dell'entrata in vigore dello strumento di pianificazione regionale in sostituzione del PURG, le condizioni riportate nel comma 5 per la previsione di nuove zone omogenee D e H, non rientranti nelle fattispecie di cui all'articolo 63 sexies in sostituzione di altra zona, sono:

«...a) nuovo o diverso fabbisogno insediativo rispetto a quello già previsto negli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati che non può essere soddisfatto attraverso l'utilizzo delle zone esistenti disponibili ovvero la modifica delle relative norme di attuazione;

b) la saturazione delle aree già destinate alle funzioni insediative relative al nuovo o diverso fabbisogno insediativo;

c) per le aree industriali:

1) l'assenza di convenienza economica o la sussistenza di problematiche logistico-funzionali per l'insediamento nelle zone omogenee DI individuate dallo strumento di pianificazione regionale vigente o nelle Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA) di cui all'articolo 8 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG - Riforma delle politiche industriali);

2) la coerenza con le finalità di promozione dello sviluppo sostenibile, di limitazione del consumo di suolo e di contrasto alla dispersione insediativa, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge regionale 3/2015; ».

Rispetto a questo si può considerare che:

-il nuovo o diverso fabbisogno insediativo rispetto a quello previsto nello strumento urbanistico comunale vigente deriva da un programma di sviluppo aziendale. In questo programma rientra, tra l'altro, il trasferimento nell'insediamento di Prata di alcune attività svolte dalla consociata di Botevgrad in Bulgaria. La previsione è di ampliamento di insediamento esistente in zona industriale strategica interna al c.d. distretto del Mobile. Il fabbisogno di ampliamento della zona è di circa 33.248 metri quadri di zona industriale (D2), per raggiungere un totale di circa 64.256 (31.008 +33.248) metri quadri congrua con la superficie coperta prevista di 30.978 (19.478 +11.500) metri quadri comprensiva dell'esistente, più una superficie limitata per eventuali imprevisti;

la saturazione delle aree già destinate alle funzioni insediative relative al nuovo o diverso fabbisogno insediativo è ritenuta sussistere. Nel Comune di Prata di Pordenone le zone industriali esistenti (D3) sono in gran parte utilizzate e quelle con edifici non occupati sono inadeguate per la loro dimensione o per quella degli edifici esistenti. Inoltre, nel Comune di Prata di Pordenone sono individuate dal PRGC vigente tre aree per nuovi insediamenti industriali (Zona D2 – industriale di previsione). Due aree sono a Prata capoluogo e integrano il polo produttivo esistente a ovest dell'abitato, presso SP35 (Zona D3 - industriale esistente di circa 276.000 metri quadri). La prima ha una superficie di circa 258.000 metri quadri. L'area è già oggetto di iniziativa pubblica avviata con PRPC (COMPARTI DI ZONA ARTIGIANALE -INDUSTRIALE - INDIVIDUAZIONE AREA PIP - AREA AUTOPARCO) approvato con DCC n. 74 del 08.10.1997. A distanza di tempo la previsione PRPC corrispondente al comparto Zona G - autoparco è stata stralciata con revoca parziale del PRPC. I terreni sono di proprietà privata. L'area è oggetto di iniziativa privata non formalizzata con presentazione di piano attuativo. L'area di PRPC vigente è già utilizzata. La seconda ha una superficie di circa 60.700 metri quadri. L'area è già oggetto di iniziativa privata avviata con PRPC (COMPARTO E - ZONA INDUSTRIALE D2) approvato con DCC n. 04 del 28.01.2005. L'area è già utilizzata. Una è a Ghirano e integra il polo produttivo esistente a ovest dell'abitato (Zona D3 - industriale esistente di circa 66.000 metri quadri). Ha superficie di circa 13.000 metri quadri. I terreni sono di proprietà privata. L'area è oggetto di iniziativa privata non formalizzata con presentazione di piano attuativo);

-l'assenza di convenienza economica o la sussistenza di problematiche logistico-funzionali per l'insediamento nelle zone omogenee DI (ambiti degli agglomerati industriali di interesse regionale) individuate dallo strumento di pianificazione regionale vigente o nelle APEA è ritenuta sussistere. Uno spostamento in un'altra zona è ora ingiustificato, in relazione ai cospicui investimenti realizzati dall'azienda con l'intervento di recupero e ampliamento dello stabilimento esistente. Il recupero ha comportato fra l'altro la demolizione e ricostruzione di un corpo di fabbrica di circa 3.200 metri quadri (danneggiato dall'incendio) e la revisione, la sostituzione e l'integrazione degli impianti dell'intero complesso. Altre condizioni che inducono a mantenere l'attività nell'insediamento esistente è la vicinanza alla sede di Portobuffolè e alle aziende dell'indotto, il disagio per gli addetti causato dalla mobilità verso un nuovo luogo di lavoro più distante, nonché la localizzazione strategica in ordine ai collegamenti viari. Quanto agli agglomerati industriali di interesse regionale individuati dal PURG, quelli più vicini alla sede di Portobuffolè sono la Zona Industriale Pordenone Sud (Vallenoncello) in Comune di Pordenone, con percorso di circa 17,5 chilometri e tempo di percorrenza di circa 25 minuti, e la Zona Industriale Ponte Rosso in Comune di San Vito al Tagliamento, con percorso di circa 42,5 chilometri e tempo di percorrenza di circa 55 minuti. Rispetto all'insediamento di Prata di Pordenone, percorso e tempo di percorrenza aumentano rispettivamente di circa 9 chilometri e circa 15 minuti per il primo e circa 37 chilometri e circa 42 minuti per il secondo. Nel comune di Prata di Pordenone e nell'area vasta interna alla regione non esistono Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA). Al momento risulta avviato un progetto per la sperimentazione di un'Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata per la Zona Industriale Ponte Rosso. L'area industriale, che si estende su una superficie di circa 387 ettari di cui un centinaio destinato ai servizi, aree verdi e infrastrutture. Nell'area Industriale attualmente sono insediate circa 130 aziende per un totale di circa 3450

addetti. Le aziende insediate sono prevalentemente di piccole e medie dimensioni ed appartengono ai settori produttivi più vari del manifatturiero. I settori considerati più caratteristici sono meccanica di precisione e lavorazione del vetro;

-la coerenza con le finalità di promozione dello sviluppo sostenibile, di limitazione del consumo di suolo e di contrasto alla dispersione insediativa, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge regionale 3/2015 è ritenuta sussistere.

L'ampliamento dell'attività consente lo sviluppo dell'azienda che è manifatturiera coerentemente con le priorità di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Consente di mantenere e incrementare il livello occupazionale, anche femminile, sul territorio senza delocalizzare la propria produzione dal sito di Prata ad altro sito, anzi favorisce un processo di delocalizzazione in senso inverso (dalla Bulgaria). Contribuisce a migliorare l'attrattività del territorio con possibili ricadute economiche, sociali e ambientali positive, particolarmente sulle attività di servizio e commerciali di ristorazione presenti nel comune. Consente all'azienda di sviluppare economie di rete e sinergie nell'ambito del distretto industriale del mobile. Quanto al consumo di suolo e alla dispersione insediativa, la variante riduce un'area agricola di circa 34.767 metri quadri che non è né di campagna aperta o strategica a fini agricoli. L'area è sostanzialmente interclusa tra l'area industriale esistente, una strada rurale e un corso d'acqua. Il particolare assetto territoriale costituisce naturale direttrice di espansione della zona industriale per assestamenti insediativi. Infine l'area non necessita di particolari opere e infrastrutture essendo ampliamento del lotto esistente in area urbanizzata.”

CONSIDERATO che in un momento di difficoltà economica generale il piano di sviluppo presentato determina un vantaggio socio economico per il territorio comunale con ricadute positive sull'occupazione e garantisce anche il recupero del patrimonio edilizio esistente (la ditta ha già avviato la fase di recupero);

RITENUTO che la trasformazione urbanistica richiesta, che pure determina “consumo di suolo”, sia da considerare come un diverso fabbisogno insediativo rispetto all'esistente tale da non poter essere soddisfatto attraverso l'utilizzo di analoghe zone omogenee esistenti, ai sensi dell'art. 63, comma 5, lett. a) della L.R.5/2007;

PRESO ATTO che l'area oggetto di variante ricade all'interno della zona a vincolo paesaggistico ambientale in quanto entro al fascia di rispetto al corso d'acqua denominato Savalon, iscritta la n.42 dell'elenco delle acque pubbliche, sulla quale è presente anche la linea di metanodotto (dorsale Flaibano-Istrana);

VISTO che ai fini dell'adozione della presente variante sono stati richiesti i seguenti pareri:

- geologico e idraulico, in data 21.11.2019 prot.n.23800,
- mobilità in data 21.11.2019 prot.n.23804,
- sanitario, in data 08.11.2019 prot.n.22624 ed in data 12.12.2019 prot.n.23395,

VISTO che.

-in data 05/12/2019 prot.n.24693 è pervenuto il parere favorevole reso ai fini dell'invarianza idraulica, ai sensi del Decreto n.083/Pres del 27.03.2018, dal Servizio difesa del suolo, (Allegato n.8)

-in data 09/12/2019 prot.n.24949 è pervenuto il parere favorevole reso ai fini geologici, ai sensi degli articoli 10 e 11 L.R.27/1988 e art. 20, comma 2 L.R.16/2009, con le seguenti prescrizioni:

“• in caso di nuove edificazioni, l'utilizzo del terreno è condizionato al suo riconoscimento geognostico e geotecnico, in relazione all'impegno progettuale ed ai carichi trasmessi. I parametri geotecnici da utilizzare devono tenere nel debito conto la superficialità della falda che provoca uno scadimento nelle proprietà fisico meccaniche del complesso alluvionale, al fine di individuare una corretta scelta fondazionale che tenga conto anche di eventuali sottopressioni idriche;

- qualora la costruzione dei vani interrati ricada nella fascia di profondità del terreno interessata dalla falda, nella fase storica di massimo impinguamento, deve essere contestualmente garantita la sicurezza ed integrità idraulica degli stessi mediante un'adeguata impermeabilizzazione e collaudo della stessa;
- a titolo cautelativo, in sede di predisposizione dei progetti edilizi, deve essere verificata la stabilità nei confronti della liquefazione secondo le vigenti NTC;

Le predette prescrizioni devono essere recepite nelle norme di attuazione del piano della variante, ai sensi dell'articolo 10, comma 4 bis, della legge regionale 27/1988."(allegato n.9),

-in data 16/12/2019 prot. 25461 è pervenuto il parere favorevole reso ai sensi dell'art.230 T.U.L.SS. dall'Azienda Sanitaria n.5 Friuli Occidentale, richiesta con nostra nota integrativa del 12.12.2019 prot. (allegato n. 10)

-Il parere richiesto in data 21.11.2019 prot.n.23804, ricevuto dalla Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio, Servizio Lavori Pubblici nella stessa data, non è ancora pervenuto, ma sentito in via informale il servizio, è stato anticipato l'esito favorevole dell'istruttoria in quanto l'interferenza prodotta dalle previsioni insediative, previste dalla variante, vengono ritenute non significative ai sensi dell'art.166 della L.R.26/2012;

CONSIDERATO che:

-trascorsi trenta giorni dalla ricezione della richiesta di parere senza un esplicito riscontro, si forma il silenzio assenso ai sensi dell'art 166 della L.R. 26/2012;

-il termine scadrà il prossimo 21.12.2019, prima della seduta del consiglio comunale per l'adozione della variante e che pertanto anche in assenza dell'espressione del parere si potrà prescindere dallo stesso e procedere all'adozione della variante.

DATO ATTO che la variante in oggetto è costituita dai seguenti elaborati:

-relazione, modifiche, allegati, del 12.12.2019 prot.n.25391, integrato con le prescrizioni dettate dal Servizio Geologico, a firma dell'Arch. Federico Rosso, (Allegato n. 1)

- verifica della significatività di incidenza su SIC/ZPS del 28.10.2019 prot.n.21760, a firma dell'Arch. Gabriele Velcich, (Allegato n. 2)

- V.A.S. verifica di assoggettabilità del 06.11.2019 prot.n.22418 a firma dell'Arch Gabriele Velcich, (Allegato n. 3)

- Relazione idraulica del 18.11.2019 prot.n.23541 a firma dell'Ing. Giancarlo Casetta, (Allegato n. 4)

- Relazione geologica del 18.11.2019 prot.n.23541 a firma del Dott. Geol. Luca Bincoletto, (Allegato n. 5)

- Relazione verifica di significatività dell'interferenza prodotta dalle previsioni insediative previste dalla variante al PRGC sulla rete stradale di primo livello definita dal PRITMML a firma dell'Arch. Federico Rosso, (Allegato n. 6)

- Asseverazione resa dal'Arch. Federico Rosso ai sensi dell'art.63 quinquies, comma3, della L.R. 5/2007, (Allegato n. 7)

CONSIDERATO che:

-con Delibera di Giunta Comunale n.182 del 11.11.2019 è stata avviata la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, con l'individuazione dei soggetti competenti secondo il D.Lgs. 152/2006,

-con nota del 21.11.2019 prot.n.23751 è stato richiesto il parere della verifica di assoggettabilità a VAS all'ARPA FVG ed all'AAS5 Friuli Occidentale;

DATO ATTO che l'area oggetto di variante ricade in classe IV secondo il vigente Piano di Classificazione Acustica Comunale e che pertanto si rende necessaria una variante al PCCA per adeguare l'area e portarla in classe V come l'adiacente zona industriale esistente;

DATO ATTO che la presente adozione della variante:

-verrà trasmessa, ai sensi dell'art.63 bis, comma 12, della L.R.5/2007, alla Direzione Regionale della Pianificazione del Territorio per il parere di competenza e per il parere del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;

-verrà trasmessa al Comune di Brugnera, contermine ai sensi dell'art.63 bis comma 13 della L.R.5/2007;

CONDIDERATO opportuno, al fine delle intese tra Enti, comunicare alla SNAM l'avvenuta adozione della variante;

ACQUISITI i prescritti pareri di regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio di Edilizia Privata, Urbanistica ed Ambiente, nonché di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

CON voti

D E L I B E R A

1. Di richiamare integralmente, ad ogni effetto di legge, le premesse del presente provvedimento, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. Di adottare ai sensi dell'art.63 bis della L.R.5/2007 la variante al PRGC n.49 costituita dai seguenti elaborati:
 - relazione, modifiche, allegati, del 12.12.2019 prot.n.25391, integrato con le prescrizioni dettate dal Servizio Geologico, a firma dell'Arch. Federico Rosso, (allegato n. 1)
 - verifica della significatività di incidenza su SIC/ZPS del 28.10.2019 prot.n.21760, a firma dell'Arch. Gabriele Velcich, (allegato n. 2)
 - V.A.S. verifica di assoggettabilità del 06.11.2019 prot.n.22418 a firma dell'Arch Gabriele Velcich, (allegato n. 3)
 - Relazione idraulica del 18.11.2019 prot.n.23541 a firma dell'Ing. Giancarlo Casetta, (allegato n. 4)
 - Relazione geologica del 18.11.2019 prot.n.23541 a firma del Dott. Geol. Luca Bincoletto, (allegato n.5)
 - Relazione verifica di significatività dell'interferenza prodotta dalle previsioni insediative previste dalla variante al PRGC sulla rete stradale di primo livello definita dal PRITMML a firma dell'Arch. Federico Rosso, (allegato n. 6)
 - Asseverazione resa dal'Arch. Federico Rosso ai sensi dell'art.63 quinquies, comma 3, della L.R. 5/2007, (allegato n. 7)
 - parere geologico (allegato n. 8)
 - parere idraulico (allegato n. 9)
 - parere igienico sanitario (AAS 5) (allegato n. 10).
3. Di dare atto che la presente variante viene adottata con le seguenti prescrizioni dettate dal Servizio Geologico:

“• in caso di nuove edificazioni, l'utilizzo del terreno è condizionato al suo riconoscimento geognostico e geotecnico, in relazione all'impegno progettuale ed ai carichi trasmessi. I parametri geotecnici da utilizzare devono tenere nel debito conto la superficialità della falda che provoca uno scadimento nelle proprietà fisico meccaniche del complesso alluvionale, al fine di individuare una corretta scelta fondazionale che tenga conto anche di eventuali sottopressioni idriche;

• qualora la costruzione dei vani interrati ricada nella fascia di profondità del terreno interessata dalla falda, nella fase storica di massimo impinguamento, deve essere contestualmente garantita la sicurezza ed integrità idraulica degli stessi mediante un'adeguata impermeabilizzazione e collaudo della stessa;

• a titolo cautelativo, in sede di predisposizione dei progetti edilizi, deve essere verificata la stabilità nei confronti della liquefazione secondo le vigenti NTC;

Le predette prescrizioni devono essere recepite nelle norme di attuazione del piano della variante, ai sensi dell'articolo 10, comma 4 bis, della legge regionale 27/1988.”

4. Di dare atto che l'area oggetto di variante ricade in classe IV secondo il vigente Piano di Classificazione Acustica Comunale e che pertanto si rende necessaria una variante al PCCA per adeguare l'area e portarla in classe V come l'adiacente zona industriale esistente.

5. Di dare atto che la delibera di adozione verrà trasmessa:

- ai sensi dell'art.63 bis, comma 12, della L.R.5/2007, alla Direzione Regionale della Pianificazione del Territorio per il parere di competenza e per il parere del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;

- ai sensi dell'art.63 bis comma 13 della L.R.5/2007 al Comune di Brugnera, contermine;

- alla SNAM al fine delle intese tra Enti.

6 Di dare atto che il Responsabile incaricato di P.O. procederà con le attività necessarie ai sensi della L.R.5/2009 e s.m.i.

Inoltre, considerata l'urgenza, con separata votazione a voti palesi favorevoli unanimi,

DELIBERA

Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003, n. 21, come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n. 17.